



Comune di
Noepoli



Provincia di Potenza

85035 Piazza G. Marconi, n.22 - tel 097392034 - fax 097392033

C.F. 82000470763 - P.I. 00889270765

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N.2/2023

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DELL'EMERGENZA NEVE

IL SINDACO

VISTE le avverse condizioni meteorologiche con precipitazioni nevose;

RITENUTO opportuno eliminare pericoli per l'incolumità pubblica, soprattutto per gli alunni che frequentano le scuole situate in questo Comune;

RITENUTO pertanto, disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado situati sul territorio del Comune di Noepoli per le motivazioni suddette;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada;

PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA INDICATE che si intendono qui integralmente richiamate,

emana la seguente

ORDINANZA

Art.1

(misure contingibili ed urgenti)

LA CHIUSURA della Scuola V Orazio Flacco di ogni ordine e grado, operante nel Comune di Noepoli(PZ), per il giorno 08 e 09 Febbraio 2022;

Art. 2

(disposizioni finali)

a) Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. **DISPONE ALTRESI'** la trasmissione a mezzo PEC della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Potenza: protocollo.prefpz@pec.interno.it;
- Presidente della Giunta Regionale di Basilicata: Presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
- Regione Basilicata - Direzione Protezione Civile: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it
- Istituto Comprensivo Nicola Sole sede Noepoli: pzic885007@pec.istruzione.it
- Azzurra: gare@la-rosadeiventis.it
- Compagnia Carabinieri di Senise: tpz21644@pec.carabinieri.it
- Stazione dei Carabinieri di Noepoli: tpz30486@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Parco di Noepoli: fpz42710@pec.carabinieri.it
- Azienda Sanitaria di Potenza: protocollo@pec.aspbasilicata.it

- b) **AVVERTE** che la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- c) **INFORMA** che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione.

Dalla residenza Municipale, addì 08 Febbraio 2023

Il Sindaco
(*geom. Francesco Antonio CALABRESE*)